

Codice DB1410

D.D. 4 giugno 2014, n. 1593

Autorizzazione ad un intervento di manutenzione con taglio piante fortemente inclinate o instabili lungo le sponde e in alveo del Fiume Po in comune di Carde' - loc. Cascinasse.

Richiedente: Sig. DEMARIA Eros.

Premesso:

- che in data 21/02/2014, con nota protocollata al n. 9853/DB1410, il Sig. DEMARIA Eros (omissis), ha presentato una richiesta di Concessione Breve per taglio piante lungo le sponde e in alveo del Fiume Po in comune di Cardè – loc. Cascinasse;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, nei quali è evidenziata la zona interessata dall'intervento richiesto nonché la relativa documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
- che copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cardè per quindici giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; gli esiti dell'avvenuta pubblicazione sono pervenuti dal Comune di Cardè in data 12/05/2014;
- che in data 04/03/2014 con nota n. 11704/DB1410 è stato chiesto il parere di compatibilità idraulica all'AIPO, l'Autorità Idraulica competente per il fiume Po;

Visto:

- che in data 05.05.2014 è pervenuto il parere favorevole dell'AIPO, dal quale è emerso che la vegetazione ripariale oggetto di richiesta taglio non costituisce ostacolo significativo al deflusso di piena e che di conseguenza il taglio richiesto si configura nella tipologia degli interventi previsti dall'art. 37 comma 2) lettera b – punto 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal R.R. N. 2/R del 2102/2013;

Considerato:

- che in linea con le previsioni normative del P.A.I., delle norme in materia ambientale (D.LGS 152 e s.m.i. - art. 115) e paesaggistica (D.lgs 42/2004 e s.m.i), nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, la gestione delle formazioni forestali e della vegetazione ripariale deve essere eseguita nel rispetto delle funzioni antierosive, ecologiche, ambientali e paesaggistiche che esse svolgono;
- che nel corso dell'istruttoria dell'istanza, facendo seguito al sopralluogo effettuato da Funzionari del Settore, è emerso che interventi di taglio effettuati in passato nelle aree adiacenti a quella oggetto di richiesta, hanno determinato la diffusione dell'essenza alloctona invasiva cosiddetta "reynoutria japonica" compromettendo gravemente le funzioni ambientali e paesaggistiche che devono essere assicurate a tutela dei corpi idrici ;
- che non essendo stato evidenziato un rischio idraulico da parte dell'AIPO, l'obiettivo prevalente da assicurare nel caso in esame consiste nel recupero, nella conservazione e nella salvaguardia degli aspetti naturali, ambientali e paesaggistici;

- che stante quanto sopra il taglio di alberature richiesto, può essere limitato alle sole essenze fortemente inclinate o instabili che possono cadere dentro l'alveo del Po, così come previsto dal comma 2 punto b) 2) dell'art. 37 del R.R. soprarichiamato, oltre chiaramente a tutte le essenze divelte presenti sull'area;
- che la valutazione del macchiatico, in relazione alla tipologia delle essenze da tagliare e rimuovere è da considerarsi nulla;

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008
Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904
Visto il D. Lgs. N. 112/1998
Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000
Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)
Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004
Visto il D.lgs 42/2004
Visto il P.A.I. (Norme di attuazione e Direttive)
Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i
Visto D.lgs 152/2006 e s.m.i
Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012
Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009
Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i. (art. 18-37-37bis)
Visto il nulla osta idraulico n. 11482 del 23.04.2014 dell'A.I.P.O - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio di Operativo di Torino

determina

di autorizzare il Sig. DEMARIA Eros (omissis), ad eseguire gli interventi di taglio piante richiesto nelle aree individuate negli elaborati e nelle planimetrie allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO n. 11482 del 23/04/2014, che viene allegato in copia, e delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

lungo la sponda e nella fascia demaniale immediatamente retrostante (nei primi 10 m dal ciglio superiore di sponda) il taglio dovrà essere limitato alle sole piante instabili, senescenti, deperenti o fortemente inclinati verso il corso d'acqua ed a quelle divelte;

nella fascia oltre i 10 m. dal ciglio di sponda, si autorizza esclusivamente la rimozione delle piante divelte;

le operazioni di taglio dovranno in ogni caso essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013) ed in particolare con quanto stabilito negli art. 18, 37 e 37 bis del Regolamento;

durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere depositato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; il

materiale di risulta (rami, frasche ecc.) dovrà essere allontanato dall'alveo e posto in una zona non raggiungibile dalle acque di piena od opportunamente smaltito anche con operazioni di cippatura in loco;

i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La Ditta richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

non si potrà alterare in alcun modo la sponda dl fiume o le opere presenti su di essa con sradicamenti delle ceppaie o movimento di terreno e tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante in esame dovranno essere ripristinate al termine dei lavori; è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;

la Ditta richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso;

la presente autorizzazione ha validità di anni 1 (uno)

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno